



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **70** del **19-07-2010**

Oggetto: MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 8 E ART. 2, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 8.10.2009 N. 22: MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A STANDARD

L'anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 16:15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

CORBUCCI FRANCO	P	ANNIBALI MARCO	P
MECHELLI LINO	P	PAGNONI GIOVANNI	A
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P	BARTOLUCCI RANIERO	P
RUGGERI ALBERTO	P	GAMBINI MAURIZIO	P
SERAFINI ALCEO	P	PAGANELLI SANDRO	A
SCARAMUCCI FEDERICO	P	GUIDI MASSIMO	P
DE ANGELI EMANUELE	P	BONELLI ALFREDO	P
FELICI ENZO	A	FOSCHI ELISABETTA	P
SESTILI PIERO	P	CIAMPI LUCIA	P
ANDREANI FRANCESCO	P	SILVESTRINI LUCA	A
SALVETTI SUSANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 17 e assenti n. 4 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza il Signor MECHELLI LINO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vicesegretario Dr. CHICARELLA ROBERTO anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

BARTOLUCCI RANIERO
CIAMPI LUCIA

In continuazione di seduta - n. 8 dell' ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Spalacci, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'atto istruttorio in data 14 luglio 2010, predisposto dal Settore Urbanistica, del quale si riportano integralmente le premesse e dato atto che il disposto formulato con il medesimo coincide con quello della presente proposta di deliberazione:

“DOCUMENTO ISTRUTTORIO del 14/07/010

1. Sintesi dei contenuti della legge

Come è noto, con la pubblicazione sul B.U.R. Marche n. 96 del 15.10.2009, è entrata in vigore la Legge Regionale n. 22 dell'8 ottobre 2009 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" definita comunemente e impropriamente “Piano Casa Regionale”.

La Legge è finalizzata a regolare l'attività edilizia finalizzata all'ampliamento degli edifici esistenti, in deroga alle indicazioni degli strumenti urbanistici, anche al fine di migliorare le condizioni del patrimonio edilizio dal punto di vista antisismico e del rendimento energetico.

In sintesi la legge prevede:

a. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO

L'ampliamento degli **edifici residenziali**, anche in zona agricola, nei limiti del 20% della volumetria esistente, (max 200 mc); qualora gli edifici residenziali abbiano una superficie inferiore a 80 mq, l'ampliamento è consentito fino al raggiungimento di 95 mq di superficie calpestabile.

L'ampliamento degli **edifici non residenziali** ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola nei limiti del 20 % della superficie utile lorda (SUL) con un massimo di 400 mq. L'ampliamento che comporta anche l'incremento dell'altezza dell'edificio, in deroga alle normative vigenti, è consentito nei limiti del 20 % della SUL con un massimo di 100 mq. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono situati, l'ampliamento è consentito nella misura prevista per gli edifici residenziali.

Gli ampliamenti sono consentiti purché prevedano il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantiscano il rispetto degli standard.

b. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

La demolizione anche integrale e la ricostruzione degli **edifici residenziali**, con eventuale ampliamento (max 35 %) della volumetria esistente da demolire. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della destinazione in atto.

La demolizione anche integrale e la ricostruzione degli **edifici non residenziali** con ampliamento massimo pari al 35% della S.U.L. da demolire, se gli edifici sono ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola; anche in questo caso non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. Invece per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quella sopra citata, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nella misura prevista per gli edifici residenziali.

E' consentito anche il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati per finalità produttive prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici.

2. Competenze dei Comuni

La Legge Regionale affida ai Comuni una serie di competenze specifiche di seguito elencate:

- a.** Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
 - 1.** i comuni possono limitarne l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.
 - 2.** i comuni possono individuare ulteriori parametri, connessi ai propri strumenti urbanistici o edilizi, derogabili con gli interventi previsti dalla legge regionale.
- b.** Anche con deliberazioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti, e senza le limitazioni temporali sopra esplicitate
 - 3.** i comuni possono regolamentare le modalità di eventuale cessione o monetizzazione delle aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici.
 - 4.** I comuni possono definire modalità organizzative della propria struttura volte a gestire con efficienza i procedimenti relativi alle istanze dei soggetti interessati (Permessi di Costruire, accordi di programma con gli ERAP, Piani di Recupero, Piani delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112): per queste finalità i comuni possono definire l'incremento dei diritti di segreteria fino ad un massimo del 100% da

utilizzare per l'attivazione di progetti di produttività connessi alla gestione dei procedimenti citati ed alle successive fasi di controllo.

3. Proposta Servizio Urbanistica

Il Consiglio comunale, con deliberazione n° 80 del 30/11/2009 ha deciso in merito ai punti **a.1** e **a.2** elencati al paragrafo precedente.

Nel corso del 2010 è iniziata la pratica attuazione della legge ed i cittadini hanno fino ad oggi presentato n° 19 pratiche in corso di istruttoria. Conseguentemente risulta indispensabile procedere all'attuazione di quanto previsto al punto b.1 del precedente paragrafo: definire la disciplina delle modalità di cessione o monetizzazione delle aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici.

A. Aspetti connessi all'applicazione delle norme.

L'art. 1, comma 8, della Legge – richiamato anche dall' art. 2, comma 5, prevede:

“L'ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché (...) garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all'articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto piano, per l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la quantità degli standard esistenti”

La Giunta Regionale, con deliberazione n° 1991 del 24/11/09, avente per oggetto: “Atto di indirizzo concernente: -Interpretazione e applicazione della L.R. 8 ottobre 2009 n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)-“, ha fornito indicazioni ed interpretazioni utili a uniformare l'applicazione delle norme ed a chiarire dubbi interpretativi avanzati da privati ed enti, entrando nel merito anche della monetizzazione degli standard oggetto del presente atto istruttorio.

In merito all'accertamento affidato al comune circa la possibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare al soddisfacimento degli standard gli Indirizzi regionali precisano che:

*“Gli interventi previsti dalla presente legge creano nuove superfici e nuove volumetrie, a volte, anche nuove destinazioni e, quindi, aumentano il carico urbanistico; pertanto, sono **sempre sottoposti all'obbligo della***

cessione delle aree a standard o, in alternativa, della loro monetizzazione. Non si ritiene legittimo che i nuovi interventi possano incidere gratuitamente su eventuali aree a standard occasionalmente preesistenti, sia per non creare disparità di trattamento rispetto a quanti in precedenza hanno dovuto cedere le aree, sia perché - in seguito alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge - le aree interessate possono risultare ben presto sottodimensionate rispetto al fabbisogno complessivo di standard.”

Conseguentemente l' accertamento affidato al comune non riguarda la presenza all' interno del P.R.G. vigente di aree sufficienti anche per gli interventi previsti dal Piano Casa, ma la adeguatezza delle aree che eventualmente il privato propone di cedere rispetto il loro possibile utilizzo come standard urbanistici.

In merito gli Indirizzi regionali precisano:

“Il secondo periodo del comma 8 deve essere inteso nel senso che l'accertamento del Comune dell'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare agli standard riguarda non solo gli aspetti quantitativi, ma anche quelli qualitativi, con ciò significando che il Comune dovrà valutare anche l'effettiva fruibilità e funzionalità delle aree che il richiedente sia in condizione di cedere; in caso contrario il Comune potrà e dovrà richiedere la monetizzazione.

A tal fine, i Comuni possono utilizzare, tra gli altri, i seguenti criteri:

- a) se le aree da cedere siano adeguate rispetto al tipo di standard da realizzare;*
- b) la conformazione delle aree ovvero l'irregolarità del loro perimetro o la loro frammentazione;*
- c) l'interclusione in aree private o la non agevole accessibilità delle aree oppure la distanza dalle altre aree a standard;*
- d) la presenza di servitù, impianti (elettrorodotti ecc.), o le caratteristiche geologiche o idrogeologiche che ne rendono difficile l'utilizzazione;*
- e) se la completa cessione delle aree a standard dovute renda impossibile la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalla legge o il loro ordinato inserimento nel contesto circostante.”*

In effetti a fronte di possibili ampliamenti che generalmente non superano 200 mc. di volume, la quantità massima di aree che dovrebbero essere cedute per garantire gli standard urbanistici sarebbe di mq. 45, che si riducono a mq. 22,5 nelle zone di completamento e mq. 15 nelle zone agricole. Di conseguenza risulterà spesso impossibile l' utilizzo di questi piccoli appezzamenti di terreno per la realizzazione delle finalità prevista dalle norme sugli standard urbanistici, tanto più se tali appezzamenti saranno ceduti fuori dai centri abitati, in aree agricole.

In conclusione il Comune deve provvedere a definire i criteri di accettabilità delle proposte di cessione di aree da destinare a standard o, in alternativa, i criteri per la monetizzazione di tale onere.

B. Criteri di accettabilità delle aree da destinare a standard.

In merito ai criteri di accettabilità della cessione di aree, si propone di affidare al responsabile del procedimento di rilascio dei permessi di costruzione, il compito di accertare la sussistenza condizioni necessarie per la cessione di aree da destinare a standard ai sensi del DM. 1444/68. Tale accertamento sarà espletato con apposita determinazione, sulla base degli indirizzi forniti dalla regione con la deliberazione 1991/09 citata e delle ulteriori e più specifiche indicazioni:

1. non è accettabile la cessione di aree al di fuori dei centri abitati del comune (zone urbanizzate o di prevista urbanizzazione rappresentate dagli elaborati di P.R.G.)
2. è accettabile la cessione di aree poste all' interno dei centri abitati, qualora siano costituite da fasce di terreno di profondità omogenea, poste sul fronte strada, utili alla realizzazione di parcheggi pubblici con almeno 4 posti auto, purché la sosta non rechi intralcio al transito veicolare .
3. In considerazione del fatto che il P.R.G. spesso indirizza a concretizzare gli standard urbanistici in fasce alberate poste lungo strada da destinare alla circolazione pedonale, è accettabile la cessione di aree poste all' interno dei centri abitati qualora siano costituite da fasce di terreno di profondità omogenea di almeno 2,5 m. da utilizzare come percorso pedonale alberato, purché questo sia in connessione con percorsi pedonali già esistenti o di prevista realizzazione.
4. è accettabile la cessione di aree poste all' interno dei centri abitati qualora siano costituite da terreni utili a dare una migliore funzionalità ad aree di standard esistenti.

C. Criteri di monetizzazione degli standard

In merito ai valori da utilizzare per la monetizzazione degli standard si ritiene corretto fare riferimento al valore medio delle aree edificabili stabilito dal comune per gli accertamenti ICI: le norme, infatti, indicano come valore di monetizzazione il valore di mercato di aree con caratteristiche simili ad aree da destinare a standard ovvero, di aree edificate o edificabili poste all' interno dei centri abitati del comune. Tale riferimento è confermato anche dalla legge regionale 22/09 che vincola i proventi della monetizzazione *“all'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la quantità degli standard esistenti.”*

Tenendo conto del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sugli immobili – ICI – (Regolamento recentemente aggiornato con deliberazione n° 22 del 10 marzo 2010) si propone di riferire la monetizzazione degli standard al valore di un terreno edificabile posto all' interno della microzona in cui avviene l'intervento edilizio. In particolare si propone di assumere i seguenti riferimenti:

Valore dell'edificato:	Valore del regolamento ICI definito in relazione alla microzona di intervento, aggiornato a gennaio 2010.
Incidenza del valore terreno sul valore dell'edificato:	come da regolamento ICI. (16%,10%, 8% in relazione alla microzona)
Coefficiente relativo allo stato di attuazione del P.R.G.:	Poiché ci si riferisce ad aree interne ai centri abitati, si utilizzerà il coefficiente relativo alle zone di completamento o di espansione in corso di attuazione con Sul realizzata >30%.
Coefficiente relativo alla destinazione d'uso:	Si utilizzerà il coefficiente proprio delle zone residenziali
Coefficiente relativo alla superficie territoriale:	si utilizzerà il coefficiente proprio dei terreni con superficie territoriale < mq. 10.000

Per giungere alla definizione del valore del terreno occorre assegnare un indice di densità edilizia che possa rappresentare la densità media prevista dallo strumento urbanistico. Da un'analisi delle norme tecniche attuative del P.R.G. vigente pare corretto assumere come valore medio quello di 1,2 mc/mq .

Il percorso indicato consente di definire per ogni microzona il valore medio di un'area edificabile a destinazione residenziale, sita all' interno di un centro abitato, con indice di densità edilizia pari a 1,2 mc/mq (TAB. 1).

Poiché gli standard urbanistici variano in funzione della destinazione d'uso e della zona omogenea all'interno della quale ricadono gli interventi edilizi attivati dal Piano Casa, nelle tabelle che seguono si è provveduto a definire, in relazione alle varie destinazioni d'uso, alle zone omogenee di intervento ed alle microzone in cui ricade l' intervento stesso, l'incidenza del valore di monetizzazione degli standard per unità di volume o di superficie di ampliamento (TAB. 2, 3 e 4).

TAB. 1

Valore terreno edificabile in zona residenziale di completamento, o di espansione in corso di attuazione, di superficie < 10.000mq e con densità edilizia media di 1,2 mc/mq										
VALORI ICI:		LIRE (valore agg. Gennaio 2010)	€ (valore agg. Gennaio 2010)	INCID.	Incidenza / mc. Volume	Indice stato attuazione PRG	Indice destinazione d'uso	Indice superficie territoriale	Indice di densità fondiaria mc/mq	valore terreno (€/mq)
	ZONA 2	3.569.230,77	1.843,35	16,00%	98,31	1,20	1,00	1,00	1,20	141,57
	ZONA 3	2.461.538,46	1.271,28	10,00%	42,38	1,20	1,00	1,00	1,20	61,02
	ZONA 4	1.600.000,00	826,33	8,00%	22,04	1,20	1,00	1,00	1,20	31,73

TAB. 2

MONETIZZAZIONE STANDARD DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE			Standard	Somme da corrispondere per ogni mc di ampliamento		
zona di intervento				ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
mc	1,0		mq/mc	€	€	€
Standard zona C	mq/80mc	18	0,2250	31,85	13,73	7,14
Standard zona B	mq/80mc	9	0,1125	15,93	6,86	3,57
Standard zona E	mq/80mc	6	0,0750	10,62	4,58	2,38

TAB. 3

**MONETIZZAZIONE STANDARD DESTINAZIONE D'USO
PRODUTTIVE ARTIG./IND.**

rapporto di copertura medio di				50,0%	Somme da corrispondere per ogni mq di ampliamento		
					ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
				Standard d mq.	€	€	€
Calcolo standard:	Sc(mq)	S. terreno (mq)	standard %	0,200	28,31	12,20	6,35
	1	2	10,0%				

TAB. 4

MONETIZZAZIONE STANDARD ZONE PRODUTTIVE COMMERCIALI/DIREZIONALI				Somme da corrispondere per ogni mq di ampliamento		
Zona di intervento				ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
	Sul	standard %	Standard mq.	€	€	€
Zone di completamento	1	40,00%	0,4	56,63	24,41	12,69
Zone di espansione/agricola	1	80,00%	0,8	113,26	48,82	25,38

Modalità di corresponsione delle somme di monetizzazione.

Il corrispettivo previsto per la monetizzazione degli standard dovrà essere versato alla tesoreria comunale in un'unica soluzione o in forma rateale, in sede di ritiro del permesso di costruzione. In caso di rateizzazione, per quanto concerne modalità, numero di rate, garanzie finanziarie, si farà riferimento a quanto già previsto per gli oneri connessi al permesso di costruzione.”

Ritenuto di condividere le proposte ed argomentazioni contenute nel documento istruttorio elaborato dall' ufficio urbanistica ;

- Visto il D.M. 2/4/1968 n° 1444 ;

- Vista la Legge Regionale n.22 del 08/10/2009 e successive modifiche e integrazioni;

D E L I B E R A

- I°) di affidare al responsabile del procedimento di rilascio dei permessi di costruzione, il compito di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per la cessione di aree da destinare a standard ai sensi del DM. 1444/68. Tale accertamento sarà espletato con apposita determinazione, sulla base degli indirizzi forniti dalla regione con la deliberazione G.R. 1991/09 e delle ulteriori e più specifiche indicazioni:
 - a. non è accettabile la cessione di aree al di fuori dei centri abitati del comune (zone urbanizzate o di prevista urbanizzazione rappresentate dagli elaborati di P.R.G.)
 - b. è accettabile la cessione di aree poste all' interno dei centri abitati, qualora siano costituite da fasce di terreno di profondità omogenea, poste sul fronte strada, utili alla realizzazione di parcheggi pubblici con almeno 4 posti auto, purché la sosta non rechi intralcio al transito veicolare .
 - c. In considerazione del fatto che il P.R.G. spesso indirizza a concretizzare gli standard urbanistici in fasce alberate poste lungo strada da destinare alla circolazione pedonale, è accettabile la cessione di aree poste all' interno dei centri abitati qualora siano costituite da fasce di terreno di profondità omogenea di almeno 2,5 m. da utilizzare come percorso pedonale alberato, purché questo sia in connessione con percorsi pedonali già esistenti o di prevista realizzazione.
 - d. è accettabile la cessione di aree poste all' interno dei centri abitati qualora siano costituite da terreni utili a dare una migliore funzionalità ad aree di standard esistenti.
- II°) Di stabilire, qualora sia accertata l'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard, la monetizzazione di questo onere sulla base del valore dei terreni edificabili stabilito in applicazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili – ICI – come modificato con deliberazione C.C. N° 22 del 10 marzo 2010 e sulla base dei criteri riportati al paragrafo 3 dell' atto istruttorio sopra riportato.
- III°) Di approvare conseguentemente gli importi riportati nelle tabelle contenute nell' atto istruttorio sopra riportato, relativi all'incidenza del valore di monetizzazione degli standard per unità di volume o di superficie di ampliamento consentito in base alla L.r. 22/09;
- IV°) Di stabilire che gli importi inerenti la monetizzazione degli standard saranno aggiornati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita, con provvedimento del dirigente del settore Urbanistica del comune.
- V°) Di stabilire che il corrispettivo risultante dalla monetizzazione degli standard dovrà essere versato alla tesoreria comunale in un'unica soluzione o in forma rateale, in sede di ritiro del permesso di costruzione. In caso di rateizzazione, il citato corrispettivo sarà corrisposto in quattro rate semestrali di pari importo, di cui la prima da versare al momento del ritiro del permesso di costruzione. Le somme

rateizzate dovranno essere garantite con apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di pari importo.

- VI°) Di dare atto che, ai sensi della L.r. 22/09 i proventi della monetizzazione saranno utilizzati dal comune per l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la qualità degli standard esistenti.

""

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Dirigente del Settore/Servizio URBANISTICA, GIOVANNINI CARLO,
in data 14-07-2010, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

UNANIME

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

UNANIME

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
MECHELLI LINO

Il Vicesegretario
CHICARELLA ROBERTO

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

IL VICESEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO